

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 41 del 24/02/2021

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11; modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n.7; modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n.1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012)

Firmato da: Mario Casillo; Pasquale Di Fenza; Fulvio Frezza; Massimo Grimaldi; Carmine Mocerino; Gennaro Oliviero; Annarita Patriarca; Alfonso Piscitelli; Giovanni Porcelli; Michele Schiano Di Visconti; Giuseppe Sommese; Andrea Volpe



Proposta di Legge

"Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11; Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7; Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2012")

A firma di



Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11)

1.L'articolo 11 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015" è sostituito dal seguente: "Art 11

Sanzioni per la burocrazia inefficiente

- 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, legge n. 241/1990, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, i Direttori Generali nominati ai sensi del regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), per rispettiva competenza, attribuiscono a se stessi o ad altro dirigente assegnato alla propria direzione l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento.
- 2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, a pena di decadenza, l'istante richiede al titolare dell'esercizio del potere sostitutivo, individuato ai sensi del comma 1, l'emanazione del provvedimento non adottato nel rispetto di un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
- 3. Per ciascun procedimento individuato ai sensi dell'articolo 9, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione regionale previsto dall'articolo 12 è pubblicato, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi del comma 1.
- 4. Il titolare dell'esercizio del potere sostitutivo provvede a comunicare alla Giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno i procedimenti della direzione generale di riferimento suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.
- 5. Se il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento è dovuto a negligenza e a colpa grave del funzionario allo stesso si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva. Se la mancata adozione del provvedimento nei termini prescritti è dovuta ad inerzia e a colpa grave del dirigente responsabile dell'ufficio che non esercita i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo dell'attività dell'ufficio e dei dipendenti allo stesso assegnati, al medesimo dirigente si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva ed il relativo comportamento è comunque valutabile anche ai fini della responsabilità dirigenziale.
- 6. Per quanto di interesse, dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi da 1 a 5 è data comunicazione all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
- 7. Le disposizioni di cui al presente articolo, per quanto compatibili, si applicano anche ai Direttori Generali del Consiglio Regionale.



Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1.Il comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11), è così sostituito: "3. Con propria deliberazione, la Giunta regionale individua annualmente le date di inizio e la durata, non superiore a sessanta giorni, delle vendite di fine stagione".



Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2012")

1.L'art. 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)" è così modificato:

Dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti commi:

"12bis. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, senza nuovi o maggiori oneri, ad individuare il contingente massimo di personale, la composizione e l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 4, 14 e 27 del decreto legislativo 165/2001.

12ter. Per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, in applicazione di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate. Tale indennità remunera anche la disponibilità a orari disagevoli nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici.

12quater. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL".



Articolo 4

(Norma finanziaria)

1.La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Articolo 5

(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.